NOTA INFORMATIVA



APPLICABILITA' DEI REGOLAMENTI UE 2020/357 E 2020/358 DEL 4 MARZO 2020 PER L'EMISSIONE DELLE LICENZE BFCL (PALLONI) E SFCL (ALIANTI)

Le note informative contengono informazioni attinenti le aree della Sicurezza del Volo (Safety), della Security e del Trasporto Aereo e sono destinate ai soggetti operanti nei settori APT (Aeroporti), ATM (Spazio Aereo), EAL (Economico, Amministrativo Legale), LIC (Personale di Volo), MED (Medicina Aeronautica), NAV (Navigabilità Iniziale e Continua), OPV (Operazioni di Volo), SEC (Security), al fine di fornire orientamenti, raccomandazioni o chiarimenti riguardo a specifici argomenti o scenari regolamentari. I destinatari sono invitati ad assicurare che la presente informativa sia portata a conoscenza di tutto il personale interessato.

Applicabilità	Destinatari
APT	Non interessato
ATM	Non interessato
EAL	Non interessato
LIC	Tutti i piloti titolari di licenze di volo, tutte le ATO, tutte le DTO
MED	Non interessato
NAV	Non interessato
OPV	Parzialmente interessato
SEC	Non interessato

1. INTRODUZIONE

II Reg. (UE) 2018/395 stabilisce regole dettagliate per l'impiego dei palloni a norma del Reg. (UE) 216/2008. Il Reg. (UE) 2018/1976 stabilisce regole dettagliate per l'impiego di alianti a norma del Reg. (UE) 2018/1139.

L'emendamento (UE) 2020/357 ha introdotto le modifiche al Reg. (UE) 2018/395 per quanto riguarda le licenze di pilota di pallone e l'emendamento (UE) 2020/358 ha introdotto le modifiche al Reg. UE) 2018/1976 per quanto riguarda le licenze di pilota di aliante.

A partire dall'8 dicembre 2020 ENAC emette le licenze di pallone BFCL in accordo al Reg. (UE) 2020/357 e le licenze di aliante SFCL in accordo al Reg. (UE) 2020/358 SFCL.

Si rende pertanto necessario l'aggiornamento dei termini e delle condizioni applicabili alla conversione delle licenze nazionali e al rilascio delle licenze di pilota di palloni e alianti già oggetto di precedenti Note Informative.

2. SCOPO E APPLICABILITA'

Con riferimento ai Regg. (UE) 2020/357 e (UE) 2020/358 che disciplinano l'emissione delle licenze di pilotaggio per palloni (BFCL) ed alianti (SFCL), questa Nota Informativa illustra i termini e delle condizioni adottate da ENAC per:

- Continuare a convertire dopo il 7 dicembre 2020 e fino all'8 aprile 2021 le licenze Nazionali di Pallone libero emesse secondo il DPR 566/88 e DM 467/T in licenze BFCL secondo il Reg. (UE) 2020/357;
- Continuare a convertire dopo il 7 dicembre 2020 e fino all'8 aprile 2021 le licenze Nazionali di aliante emesse secondo il DPR 566/88 e DM 467/T in licenze SFCL secondo il Reg. (UE) 2020/358;
- Emettere dopo il 7 dicembre 2020 le licenze BFCL dei palloni in accordo al Reg. (UE) 2020/357;
- Emettere dopo il 7 dicembre 2020 le *licenze SFCL* per gli alianti in accordo al Reg. (UE) 2020/358;
- Sostituire dopo il 7 dicembre 2020 le licenze PART-FCL di pallone ed aliante rispettivamente con licenze BFCL e licenze SFCL in accordo ai Reg. (UE) 2020/357 e 2020/358.

3. MODALITA' PER LA CONVERSIONE DELLE LICENZE NAZIONALI IN LICENZE BFCL E SFCL

Le modalità per la conversione delle licenze Nazionali di pallone libero ed aliante emesse secondo il DPR 566/88 ed il DM 467/T rimangono le stesse utilizzate in precedenza per la conversione in Part-FCL. Rimangono altresì le stesse modalità per la conversione delle:

- Abilitazioni di istruttore di aliante conseguite in base al Regolamento ENAC "Abilitazione di Istruttore di volo su aliante" del 21 dicembre 2011;
- Abilitazioni di istruttore di aliante conseguite in base al DPR 566/1988 e rinnovate in accordo al Regolamento ENAC "Abilitazione di Istruttore di volo su aliante" del 21 dicembre 2011;
- Autorizzazioni di esaminatore per licenze di aliante e di esaminatore per istruttori di volo su aliante conseguite in base al DPR 566/1988.

Dopo l'8 aprile 2021 non sarà più consentito l'esercizio dei privilegi con le licenze e le abilitazioni nazionali. Sarà tuttavia possibile continuare a convertirle per riacquisire i privilegi già posseduti.

Il pagamento per la conversione rimane stabilito in 238 euro. Tale pagamento deve avvenire esclusivamente attraverso i Servizi on-line utilizzando l'articolo N38-8.

Le modalità per procedere alle conversioni sono descritte nel sito web dell'ENAC alla pagina: https://www.enac.gov.it/sicurezza-aerea/certificazione-del-personale/personale-di-volo

3.1 CONVERSIONE DELLE LICENZE DI PALLONE LIBERO

Le modalità per la conversione delle LICENZE DI PALLONE LIBERO rimangono le stesse previste per la conversione delle licenze secondo Part-FCL.

Le conversioni sono gestite dalle Direzioni Aeroportuali.

3.2 CONVERSIONE DELLE LICENZE DI ALIANTE

Le modalità per la conversione delle licenze di aliante rimangono le stesse previste per la conversione delle licenze secondo Part-FCL.

Le conversioni sono gestite tramite il portale dell'ENAC.

Il richiedente deve collegarsi al sito web ENAC pagina "SERVIZI ON LINE" https://www.enac.gov.it/servizi-online.

Una volta registrato ed autenticato al portale, accedendo alla sezione "Portale Procedimenti" dovrà avviare il procedimento e compilare il modulo "CONVERSIONE DELLA LICENZA DI ALIANTE". Il richiedente dovrà dotarsi di un indirizzo personale di posta elettronica certificata (PEC), da inserire in fase di registrazione, in quanto i tioli secondo Part-SFCL vengono rilasciati in formato elettronico e inviati direttamente a tale indirizzo PEC.

L'ENAC effettua un controllo della domanda presentata, esamina la documentazione ad essa allegata, e si accerta della completezza dei dati e della rispondenza alla normativa applicabile.

Per i successivi aggiornamenti della licenza è necessario compilare il modulo "RILASCIO/RINNOVO PPL LAPL-SFCL-BFCL" presente nella medesima sezione dei "SERVIZI ON LINE" del sito.

4. SOSTITUZIONE DELLE LICENZE PART-FCL IN LICENZE BFCL E SFCL

Poiché i privilegi delle licenze emesse secondo PART-FCL sono gli stessi delle nuove licenze BFCL e SFCL, la loro sostituzione avverrà **esclusivamente** in occasione della ristampa della licenza per inserimento di una nuova abilitazione e/o certificazione o per motivi amministrativi. **NON POTRÀ PERTANTO ESSERE RICHIESTA LA SOSTITUZIONE PER ALTRI MOTIVI.**

5. ORGANIZZAZIONI DI ADDESTRAMENTO

A partire dall'8 dicembre 2020 e non oltre l'8 aprile 2021, le organizzazioni di addestramento ATO e DTO per il conseguimento delle licenze di pallone e di aliante sono tenute ad adattare i loro programmi di formazione ai Regg. (UE) 2020/357 e 2020/358.

Le scuole di volo potranno erogare l'addestramento secondo i nuovi programmi anche nelle more della loro approvazione da parte di ENAC.

6. CHIARIMENTI

Domande sull'argomento della presente Nota Informativa potranno essere inviate all'indirizzo e-mail <u>personale.volo@enac.gov.it</u>.

7. VALIDITA'

Le indicazioni della presente Nota Informativa decorrono a partire della sua pubblicazione sul sito dell'ENAC.

Questa Nota Informativa annulla e sostituisce le Note Informative 2019-005 del 6 maggio 2019, 2019-007 del 27 maggio 2019 e 2020-019 del 22 maggio 2020 e rimane in vigore fino a diverso avviso.

A partire dall'8 aprile 2021 non trovano più applicazione, in materia di licenze di pallone libero, di aliante e relative abilitazioni e certificazioni, le corrispondenti prescrizioni di cui al DPR 18 novembre 1988 n.566, al DM 467/T del 1992 e al Reg. ENAC "Abilitazione di Istruttore di Volo su aliante".

Firmato
II Direttore Regolazione Operazioni e Personale Volo
Ing. Mario Tortorici

(documento firmato digitalmente ai sensi dell'art.24 del D.Lgs 82/2005 e ss.mm.ii)